

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

**PIANO COMPRENSORIALE DI BONIFICA, DI IRRIGAZIONE
E DI TUTELA DEL TERRITORIO RURALE**

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del **Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale** (di seguito Piano di bonifica) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 "Norme in materia di bonifica e irrigazione";

Piano Generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 16 febbraio 2005, n. VII/1179;

Decreto Dirigente Unità Organizzativa 9 luglio 2007, n. 7504 Attivazione direttive concernenti "Metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione ed attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, dei programmi comprensoriali triennali e del piano di riordino irriguo";

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

La valutazione ambientale (di seguito VAS) si applica al Piano di bonifica qualora interessi le seguenti fattispecie:

- a. ricade nel settore agricolo, delle acque e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati nella direttiva sulla VIA (categorie indicate nell'allegato I o nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE);
- b. si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

Il Piano di bonifica che non soddisfa i criteri del punto 2.1, è soggetto a Verifica di assoggettabilità, al fine di determinare se può avere effetti significativi sull'ambiente. Il procedimento di verifica conduce alla decisione se accompagnare o meno l'elaborazione del piano con il procedimento di Valutazione Ambientale - VAS.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale
- gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora la procedura di verifica/valutazione ambientale - VAS del Piano di bonifica debba raccordarsi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità procedente

L'autorità procedente è la struttura che, all'interno del Consorzio di bonifica, si occupa della procedura di redazione del piano di bonifica.

3.3 Autorità competente per la VAS

E' la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3.4 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati avviene con le modalità stabilite ai punti 5.3 o 6.3.

Di seguito sono indicati i soggetti da individuare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;

- Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia¹;
- b) sono enti territorialmente interessati
- Regione;
 - Provincia;
 - Comuni e comuni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.5 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui ai punti 5.3 o 6.3, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITA' DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di verifica e/o di Valutazione.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti e degli enti territoriali interessati, di cui al punto 3.4, sono attivate la Conferenza di Verifica (vedi punto 5.6) e/o la Conferenza di Valutazione (vedi punto 6.6).

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (Piano di bonifica e Valutazione ambientale - VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.5.

¹ Coordina la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Soprintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004)

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

5.1 Le fasi

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs, ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema **Schema Piano di bonifica, di irrigazione e tutela del territorio rurale**:

1. Avvio del procedimento e relativo avviso;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del rapporto preliminare della proposta di Piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione della conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avvio del procedimento e relativo avviso

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata contestualmente all'avvio del Piano di bonifica da parte dell'autorità procedente;
Dell'avvio del procedimento deve essere dato avviso (fac simile A della d.g.r. 6420/2007). Tale avviso è reso pubblico mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

Il procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale da rendere pubblico su web, individua i soggetti di cui al punto 3.4 e definisce:

- le modalità di convocazione della conferenza di verifica (punto 4.2);
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni (punto 4.3).

5.4 Elaborazione del rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, predispone un rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

Contenuti del rapporto preliminare:

Caratteristiche del Piano di bonifica, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il Piano di bonifica stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il Piano di bonifica influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del Piano di bonifica per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al Piano di bonifica;*
- *la rilevanza del Piano di bonifica per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*

- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica (fac simile B)

L'autorità procedente:

- mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web il rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica e determinazione dei possibili effetti significativi (punto 5.4);
- dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web;
- comunica ai soggetti competenti in materia ambientale, e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare, al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato all'autorità procedente entro trenta giorni dalla notizia della avvenuta messa a disposizione.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica (punto 4.2) alla quale partecipano, oltre alle predette autorità, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 3.1).

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica (punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente:

- esamina il rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica e di determinazione dei possibili effetti significativi;
- acquisisce il verbale della conferenza di verifica;
- valuta le eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico;
- valuta i pareri espressi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati;
- prende atto dell'eventuale parere, obbligatorio e vincolante, espresso dall'autorità competente in materia di SIC e ZPS;

sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II, della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il Piano di bonifica al procedimento di VAS ovvero di non assoggettarlo allo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico (fac simile C)

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del Piano di bonifica, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'approvazione del Piano di bonifica dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia (fac simile D) secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del Piano di bonifica adottato e/o approvato.

5.9 Adozione del Piano di bonifica e trasmissione alla Giunta Regionale

L'autorità procedente:

- provvede all'adozione del Piano di bonifica;
- trasmette il piano alla Giunta Regionale entro 10 giorni dalla sua adozione.

5.10 Approvazione del Piano di bonifica e informazione circa la decisione

La Giunta Regionale approva il Piano di bonifica.

Il provvedimento di approvazione definitiva del Piano di bonifica fa proprio quello della Verifica di assoggettabilità alla VAS (punto 5.8).

Gli atti del Piano di bonifica sono:

- depositati presso gli uffici del proponente e dell'autorità procedente;
- pubblicati sul sito web dell'autorità procedente e per estratto sul sito web regionale.

5.11 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dall'autorità procedente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica dell'attuazione degli obiettivi prefissati nel Piano di bonifica.

Schema Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale – Verifica di assoggettabilità

Fase del Piano di bonifica	Processo Piano di bonifica	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del Piano di bonifica P0. 2 Incarico per la stesura del Piano di bonifica P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano di bonifica P1. 2 Definizione schema operativo Piano di bonifica	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic) A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti A1. 3 rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica e determinazione dei possibili effetti significativi – (allegato II, Direttiva 2001/42/CE) comunicazione della notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del Piano di bonifica alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o non assoggettare il Piano di bonifica dalla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web.	

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Piano di bonifica è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema **Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e tutela del territorio rurale – Valutazione ambientale – VAS**:

1. Avvio del procedimento e relativo avviso;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del Piano di bonifica e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione della conferenza di valutazione;
6. formulazione del parere ambientale motivato;
7. approvazione del Piano di bonifica e informazione circa la decisione
8. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS sia stato preceduto dalla Verifica di assoggettabilità, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale - VAS è avviata contestualmente all'avvio del Piano di bonifica da parte dell'autorità procedente;

Dell'avvio del procedimento deve essere dato avviso (fac simile E). Tale avviso è reso pubblico mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3).

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale da rendere pubblico sul web, individua i soggetti di cui al punto 3.4 e definisce:

- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione (punto 4.2);
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni (punto 4.3).

6.4 Elaborazione e redazione del Piano di bonifica e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del Piano di bonifica, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione e le forme di consultazione da attivare;
- definizione dell'ambito di influenza del Piano di bonifica (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del P/P e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano di bonifica e del rapporto con altri piani pertinenti;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano di bonifica;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano di bonifica, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano di bonifica, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano di bonifica;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS:

- mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) la proposta di Piano di bonifica, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per sessanta giorni.
- dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web.
- comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati la messa a disposizione e pubblicazione su web del Piano di bonifica e del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato, entro sessanta giorni dalla notizia della avvenuta messa a disposizione, all'autorità procedente.

Se necessario, l'autorità procedente provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di valutazione (punto 4.2) alla quale partecipano, oltre alle predette autorità, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 3.1).

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il documento di scoping (punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda è finalizzata a valutare la proposta di Piano di bonifica e di Rapporto Ambientale (punto 6.4), esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di valutazione.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente:

- esamina il rapporto ambientale e la proposta di Piano di bonifica;
- acquisisce il verbale della conferenza di valutazione;
- valuta i pareri espressi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati;
- prende atto dell'eventuale parere, obbligatorio e vincolante, espresso dall'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- valuta le eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico;

Sulla base dei criteri di cui all'allegato II della Direttiva, l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, formula il parere motivato.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Piano di bonifica.

L'autorità procedente provvede, ove necessario, alla revisione del Piano di bonifica alla luce del parere motivato espresso.

Parere motivato e dichiarazione di sintesi (punto 6.8) costituiscono presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano di bonifica.

6.8 Adozione del Piano di bonifica e trasmissione alla Giunta Regionale

L'autorità procedente adotta il Piano di bonifica e predispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la dichiarazione di sintesi (fac simile H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano di bonifica e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Piano di bonifica e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel Piano di bonifica.

Il provvedimento di adozione del Piano di bonifica motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi. Il Piano di bonifica, entro 10 giorni dalla sua adozione, viene trasmesso alla Regione Lombardia per l'approvazione.

6.9 Formulazione del parere motivato finale, approvazione del Piano di bonifica

La Giunta Regionale esamina il Piano di bonifica apportando, ove necessario, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenute, integrazioni e modifiche.

Qualora si sia reso necessario apportare modifiche o integrazioni al piano, l'autorità regionale competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente regionale, valuta gli effetti significativi sull'ambiente delle modifiche e integrazioni apportate e redige il parere motivato finale. L'autorità procedente regionale, d'intesa con l'autorità regionale competente per la VAS, redige la dichiarazione di sintesi finale.

Qualora non si siano apportate modifiche o integrazioni al piano, o tali modifiche non abbiano effetti significativi sull'ambiente, il parere motivato e la dichiarazione di sintesi hanno valore di parere motivato finale e di dichiarazione di sintesi finale.

La Giunta Regionale approva il Piano di bonifica. Il provvedimento di approvazione motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di valutazione ambientale – VAS, e contiene la dichiarazione di sintesi finale.

6.10 Informazione circa la decisione

Gli atti del Piano di bonifica sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto sul sito web sivas (vedi allegato 3)

6.11 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal procedente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati nel Piano di bonifica. Esso deve fornire le informazioni necessarie, attraverso la messa a disposizione di report periodici, per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal Piano di bonifica, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il Piano di bonifica si è posto. Infine deve permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

Nella progettazione del sistema di monitoraggio l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, esplicita i seguenti aspetti:

- modalità di controllo degli effetti significativi sull'ambiente;
- modalità organizzative;
- risorse necessarie alla realizzazione e gestione.

Schema Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale – Valutazione Ambientale VAS

Fase del Piano di bonifica	Processo di Piano di bonifica	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del Piano di bonifica P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano di bonifica	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel Piano di bonifica
	P1. 2 Definizione schema operativo Piano di bonifica	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento, di Piano di bonifica	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi costruzione e selezione degli indicatori
		A2. 4 Valutazione delle alternative di Piano di bonifica e scelta di quella più sostenibile
		A2. 5 Analisi di coerenza interna
		A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del Piano di bonifica sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)		
P2. 4 Proposta di Piano di bonifica	A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica	
messa a disposizione e pubblicazione su web (sessanta giorni) della proposta di Piano di bonifica, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica		
comunicazione della notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web		
comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati		
invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS		
raccolta di osservazioni o pareri in merito al Piano di bonifica ed al rapporto ambientale formulati dai soggetti interessati (entro sessanta giorni dall'avviso di messa a disposizione)		
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di Piano di bonifica e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
PARERE MOTIVATO predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente		
Fase 3 Approvazione	3. 1 Adozione da parte del Consorzio di bonifica di: • Piano di bonifica • Rapporto Ambientale • Dichiarazione di sintesi finale	
	3. 2 Deposito degli atti presso gli uffici dell'Autorità procedente e informazione circa la decisione	
	3. 3 Trasmissione alla Giunta regionale, la quale sentita la competente commissione consiliare procede entro 120 alla sua approvazione	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione Piano di bonifica P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica